

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 FEBBRAIO 1877

GRIFFINI LUIGI. Io invece avrei proposto che le parole: *sentiti gl'interessati* si debbano mettere prima.

Voci. Tutto l'articolo è stato cambiato.

PRESIDENTE. Facciano silenzio; se vogliono parlare, domandino la parola.

GRIFFINI LUIGI. Si verrebbe quindi a dire: « i regolamenti, sentiti gli interessati, dovranno disporre se ed in quanto gli articoli della legge potranno essere applicati. »

A questo modo è chiaro che gli interessati dovranno essere sentiti allorché si faranno i regolamenti, e sarà escluso che debbano invece consultarsi ogniqualvolta i regolamenti dovranno essere applicati.

È vero che quest'ultima interpretazione finirebbe coll'assurdo; noi però non dobbiamo aspettare che la giurisprudenza corregga la redazione viziosa delle leggi, ma dobbiamo, come legislatori, fare in modo che nella redazione delle leggi sia esclusa ogni dubbio.

MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E COMMERCIO. L'onorevole Griffini ha ragione, ed io aveva inteso che egli trattasse di un'altra questione. Ora non si tratterebbe che di fondere il secondo comma dell'articolo 1 con tutto l'articolo 8, il quale perciò rimarrebbe soppresso.

E ripeto che io propongo, consenziente la Commissione, di modificare così il secondo comma dell'articolo 1: « Alla pesca nelle acque di privata proprietà, che sono in immediata comunicazione con quelle del demanio pubblico o del mare territoriale, solo in quanto possa richiederlo il pubblico interesse, e salvo il disposto dell'articolo 17, saranno applicate quelle parti degli articoli 2, 3, 5 e 6 e del titolo terzo che, sentiti gli interessati, potranno (non più dovranno) venire indicate dai regolamenti. »

Ora la nuova redazione implica anche il concetto che in molti casi non si stabilirà nessun vincolo alla proprietà; mentre prima si diceva che i regolamenti *dovevano*, e quindi si sarebbero dovuti mettere a tortura per determinare un *minimum* di divieti; qui invece è detto *potranno*, perchè si riconosce che, nella infinita varietà di combinazioni della proprietà territoriale e del possesso e della proprietà delle acque, vi hanno dei casi, e non sono pochi, nei quali la comunicazione immediata di esse con quelle demaniali è davvero innocua; ed in tali casi i regolamenti potrebbero astenersi dallo stabilire qualunque vincolo.

Vede dunque l'onorevole Griffini, che egli è già stato accontentato forse al di là delle sue stesse intenzioni.

GRIFFINI LUIGI. Ringrazio l'onorevole ministro di queste sue dichiarazioni; e sono sempre più soddi-

sfatto di averle promosse, perchè così resterà eliminata ogni incertezza nel caso di applicazione della legge, poichè, occorrendo, si potrà ricorrere alle dichiarazioni fatte dal ministro.

PRESIDENTE. La Commissione accetta l'emendamento ministeriale? (*Si!*)

PRESIDENTE. Dunque metto ai voti il secondo comma dell'articolo 1, di cui sono già stati approvati il primo ed il terzo nella seduta precedente.

Ne do lettura:

« Alla pesca nelle acque di privata proprietà, che sono in immediata comunicazione con quelle del demanio pubblico o del mare territoriale, solo in quanto possa richiederlo il pubblico interesse e salvo il disposto dell'articolo 17; saranno applicate quelle parti degli articoli 2, 3, 5 e 6, e del titolo 3, che, sentiti gli interessati, potranno venire indicate dai regolamenti. »

Chi intende approvare questo secondo comma si alzi.

(La Camera approva.)

Metto ai voti l'articolo 1 complessivo, e ne do lettura:

« La presente legge riguarda la pesca nelle acque del pubblico demanio e nel mare territoriale.

« Alla pesca nelle acque di privata proprietà, che sono in immediata comunicazione con quelle del demanio pubblico o del mare territoriale, solo in quanto possa richiederlo il pubblico interesse e salvo il disposto dell'articolo 17; saranno applicate quelle parti degli articoli 2, 3, 5 e 6, e del titolo 3, che, sentiti gli interessati, potranno venire indicate dai regolamenti.

« Rimangono inalterate le disposizioni contenute nel Codice della marina mercantile e in altre leggi sulla polizia delle acque e della navigazione, sul trattamento da usarsi verso gli stranieri e sulle concessioni di pertinenze del demanio pubblico e di mare territoriale. »

Coloro che sono d'avviso che questo articolo debba essere approvato, si alzino.

(È approvato.)

Ritorniamo ora all'articolo 8.

MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E COMMERCIO. L'articolo 8 è consumato.

PRESIDENTE. Sta bene. L'articolo 8 essendo stato assorbito, passeremo all'articolo 9, il quale diventa 8.

Ne do lettura:

« È abolita la tassa speciale sulla pesca del corallo, stabilita dalla prima parte dell'articolo 142 del Codice della marina mercantile. »

CARBONELLI, relatore. Questo articolo sarebbe op-